

per l'annullamento

previa sospensione cautelare,

- della nota di approvazione prot. n. 13281 del 27 novembre 2024 (pubblicata in GU il 30 dicembre 2024) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della delibera n. 5 del 20 giugno 2024 adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti;
- del parere positivo all'approvazione della delibera n. 5 del 20 giugno 2024 espresso con nota prot. n. 244407 del 25 novembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ove occorrer possa, della delibera n. 5 del 20 giugno 2024, approvata dai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 13281/2024, adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, nella parte in cui ha previsto un aumento dei contributi a carico degli iscritti alla Cassa;
- ove occorrer possa, della nota del 20 giugno 2024 "Provvedimenti proposti su contribuzione, previdenza e Welfare" del Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti;
- ove occorrer possa, della nota tecnica e della nota illustrativa prot. n. 174368 del 25 giugno 2024 relative alle modifiche adottate con delibera n. 5/2024 e trasmesse dalla CIPAG ai Ministeri vigilanti;
- ove occorrer possa e in parte qua, del Regolamento sulla contribuzione e del Regolamento di previdenza e di assistenza, come modificati dalla delibera n. 5/2024 approvata con nota ministeriale prot. n. 13281/2024;
- ove occorrer possa, della comunicazione della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti dell'approvazione ministeriale del Regolamento sulla contribuzione e del Regolamento di previdenza e di assistenza e della reperibilità dei testi regolamentari sul sito istituzionale della CIPAG;
- di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I Ministeri resistenti, con nota ministeriale prot. n. 13281 del 27 novembre 2024, hanno approvato la delibera n. 5 del 20 giugno 2024 del Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti che, modificando il Regolamento sulla contribuzione del 3 agosto 2023, ha introdotto un aumento degli oneri contributivi previdenziali a carico degli iscritti alla suddetta Cassa di settore.

Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno adito l'intestato T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti indicati in epigrafe.

Il ricorso è stato affidato al seguente motivo di gravame:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, D.LGS. 30 GIUGNO 1994, N. 509; DEGLI ARTT. 1 E 3, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; DEGLI ARTT. 3, 38, CO. 2 E 97, COST.; DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DELLA CIPAG; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, IMPARZIALITÀ E PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONevolezza, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. ILLEGITTIMITÀ DELL'APPROVAZIONE MINISTERIALE DELLA DELIBERA N. 5/2024 SULL'AUMENTO DEI CONTRIBUTI.

I ricorrenti censurano la contraddittorietà del provvedimento della CIPAG che, modificando il Regolamento sulla contribuzione, ha introdotto un aumento del contributo a carico degli iscritti e il cui contenuto si ritiene ricalcato dalla precedente delibera n. 14/2022, non approvata. Pertanto la nota ministeriale impugnata si ritiene priva di osservazioni in ordine alla “persistente sostanziale contraddittorietà ed irrazionalità dell’aumento dei contributi a carico dei geometri”.

I ricorrenti infatti asseriscono che i periodici avanzi di bilancio registrati dalla CIPAG e, dunque, la sostenibilità dell’Ente, consentirebbero, in luogo di un aumento della pressione contributiva, una sua riduzione, anche per quanto concerne il tasso di sostituzione.

In sintesi, i ricorrenti lamentano l’eccessiva onerosità dell’incremento dei contribuiti imposti.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, le quali, nelle rispettive memorie depositate hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, in subordine, il difetto legittimazione attiva dei ricorrenti. Nel merito, hanno opposto l’infondatezza dei motivi proposti.

Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, su richiesta congiunta delle parti, l’istanza cautelare è stata riunita al merito.

In vista dell’udienza pubblica del 21 maggio 2025 i ricorrenti e le Amministrazioni resistenti hanno depositato documenti e memorie, insistendo sulle loro rispettive posizioni e controdeducendo quanto asserito dalle controparti.

All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sul punto deve richiamarsi quanto già ritenuto da codesto Tribunale: “In limine litis, il Collegio ritiene che debba essere declinata la giurisdizione, essendo fondata la relativa eccezione formulata dalla difesa della resistente Cassa Geometri in conformità alle statuizioni della Sezione rese in riferimento a fattispecie analoghe a quella all’esame (cfr. sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. V, 11 gennaio 2023 n. 1261 e

Tar Lazio, Roma, Sez. III bis 9 luglio 2018 n. 7609), secondo cui la giurisdizione amministrativa sussiste nei limiti in cui è contestato, in concreto, l'esercizio del potere di vigilanza ministeriale. 9. Ciò trova giustificazione nella circostanza che gli enti previdenziali indicati nell'allegato unico al d.lgs. n. 509/1994 - tra cui appunto la Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri - svolgono anche attività istituzionale di rilevanza pubblicistica e che, comunque, la loro attività può incidere e avere rilevanza anche solo in modo indiretto sulle finanze pubbliche intese nel loro complesso. 10. Dunque, al di fuori di detta ipotesi, sia lo Statuto che i Regolamenti dell'ente previdenziale privatizzato, pur essendo sottoposti all'attività di vigilanza da parte delle autorità ministeriali competenti secondo legge, e pur essendo la loro esecutività condizionata all'approvazione delle medesime, sono, purtuttavia, e rimangono essenzialmente, espressioni dell'autonomia organizzativa dell'ente di cui trattasi. 11. Per tali motivi, non pertiene alla giurisdizione del G.A la cognizione relativa ad atti aventi natura prettamente organizzativa in riferimento esclusivo al merito delle scelte organizzative dell'ente privatizzato¹¹. Per tali motivi, non pertiene alla giurisdizione del G.A la cognizione relativa ad atti aventi natura prettamente organizzativa in riferimento esclusivo al merito delle scelte organizzative dell'ente privatizzato.” (TAR Lazio, Roma, Sez. V, 17.05.2024, n. 9917).

Ebbene, per quanto attiene le doglianze oggetto dell'odierno ricorso, il Collegio rileva che esse non sono volte a contestare l'esercizio del potere di vigilanza da parte delle Amministrazioni, bensì censurano nel merito le determinazioni assunte delle stesse in ordine all'incremento della contribuzione di cui sopra e, pertanto, può ritenersi che le tali censure: “investendo questioni di natura previdenziale, incidono, quindi, su posizioni di diritto soggettivo, e, come tali, sono soggette alla giurisdizione del Giudice ordinario (Cass., Cass., SS. UU., 14 maggio. 2014, n. 10407; Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2009, n. 24202; Cass., Sez. Lav., 9 febbraio 2005, n. 2591; Cons. Stato, Sez. II, 15 settembre 2014, n. 7640; T.A.R. Lazio,

Roma, Sez. III bis, 17 maggio 2012, n. 4466), (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 17.05.2024, n. 9917).

Come ribadito dalla recente giurisprudenza: “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell’ambito del rapporto di lavoro - e ciò anche se originata da pretesa azionata dall'Ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale (Cass. Sez. U. n.19523/2018) - in ragione dell’intrinseca natura del rapporto e, in specifico, appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo- previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale (Cass. Sez. U. n.26149/2017). Anche il Consiglio di Stato nell’affermare che «Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il verbale con il quale gli ispettori dell'Inps e del Ministero del lavoro rilevano il mancato versamento di contributi previdenziali e sanzionano il datore di lavoro inadempiente.» ha rimarcato che la controversia in materia previdenziale attiene a situazioni giuridiche di diritto-obbligo, comunque inerenti a fattispecie tipicamente paritetiche e attribuite alla cognizione del Giudice ordinario in forza del chiaro disposto letterale degli artt. 442 e 444 c.p.c. (Consiglio di Stato sez. III, 18/03/2024, n.2605) e lo stesso TAR Lazio, in altra controversia, ha ritenuto che «Le domande giudiziali aventi ad oggetto contributi previdenziali ricadono nella giurisdizione del G.O.» (T.A.R. Lazio, sez. II, 12/07/2021, n.8290)” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 29/01/2025, n. 2048).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la giurisdizione della odierna controversia spetta al giudice ordinario dinnanzi al quale codesto ricorso può essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni avanzate in questa sede.

Tenuto conto della mancata definizione della controversia nel merito, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quest'ultima al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nei termini e con le forme di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Virginia Arata, Referendario, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario

L'ESTENSORE

Virginia Arata

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO